

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

- 7 GIU. 2002

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

ADDI' - 7 GIU. 2002

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

| | | | | | |
|---------------|-------------|-----------------|------------|----------------|-----------|
| STORACE | Francesco | Presidente | GARGANO | Giulio | Assessore |
| SIMEONI | Giorgio | Vice Presidente | IANNARILLI | Antonello | " |
| ARACRI | Francesco | Assessore | ROBILOTTA | Donato | " |
| AUGELLO | Andrea | " | SAPONARO | Francesco | " |
| CIARAMELLETTI | Luigi | " | SARACENI | Vincenzo Maria | " |
| DIONISI | Armando | " | VERZASCHI | Marco | " |
| FORMISANO | Anna Teresa | " | | | |

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.

.....OMISSIS

ASSENTI: ARACRI - DIONISI - ROBILOTTA - VERZASCHI -

DELIBERAZIONE N° - 402 -

OGGETTO: Art. 13 L.R. 16.4.2002 n. 9 - Proroga al 15.10.2002 del termine previsto dall'art. 18 della L.R. 21.12.1996 n. 59, e successive conferme, per l'esercizio finanziario 2000.

OGGETTO: Art. 13 L.R. 16.4.2002 n.9 – Proroga al 15.10.2002 del termine previsto dall'art.18 della L.R. 21.12.1996 n.59, e successive conferme, per l'esercizio finanziario 2000.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore ai Trasporti e Lavori Pubblici e dell'Assessore al Bilancio, Programmazione e Risorse Comunitarie;

VISTO l'art.18 della L.R. 21.12.1996 n.59 e successive conferme;
VISTO l'art.4 della L.R. 16.2.2000 n.12;
VISTO l'art.13 della L.R. 16.4.2002 n.9;

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art.18 della L.R. n.59/1996, confermato dall'art.4 della L.R. n.12/2000 per l'esercizio 2000, per i finanziamenti concessi a carico dello stesso esercizio il termine di scadenza per la comunicazione dell'avvenuto perfezionamento dell'obbligazione di spesa verso terzi era fissato al 15.10.2001;
- ai sensi del comma 1 dell'art.13 della L.R. n.9/2002, il termine previsto dal suddetto art.18, nel caso entro lo stesso termine sia stata bandita la gara per l'affidamento dei lavori, può essere prorogato al 30 aprile dell'anno successivo a quello di scadenza del termine stesso;
- ai sensi del comma 3 del citato art.13 la proroga si applica anche ai finanziamenti per i quali il termine di scadenza sia intervenuto nel 2001, purchè non sia intervenuto un provvedimento di presa d'atto della revoca;

RILEVATO, da un lato, che il citato comma 3, pur riguardando una fattispecie transitoria, non fissa termine di scadenza per essa propria e, dall'altro, la L.R. n.9/2002 è stata pubblicata in data 20.4.2002 sul supplemento ordinario n.9 al B.U.R. n.11 del 20.4.2002 e che il B.U.R. di fatto è stato disponibile solo successivamente ed a ridosso della data prevista dalla disposizione a regime, per cui non è stato materialmente possibile attuare la norma di che trattasi;

RITENUTO di dover attuare la norma nello spirito che il legislatore le ha dato e che, per poterla attuare, necessita determinare la scadenza della proroga per i finanziamenti concessi a carico dell'esercizio finanziario 2000;

CONSIDERATO che la proroga prevista dalla norma di regime è di circa 6 mesi, per cui si può ipotizzare un periodo simile per quella transitoria e far sì che la scadenza coincida con il termine previsto per i finanziamenti concessi a carico dell'esercizio finanziario 2001, ovvero al 15.10.2002;


DELIBERA

1. per i finanziamenti per i quali, ai sensi dell'art.18 della L.R. n.59/1996 e successive conferme, il termine di scadenza per la comunicazione dell'avvenuto perfezionamento dell'obbligazione verso terzi sia scaduto il 15.10.2001, la proroga di cui al comma 1 all'art.13 della L.R. n.9/2002 è fissata al 15.10.2002, purchè non sia intervenuto un provvedimento di presa d'atto della revoca;
2. le Direzioni Regionali competenti sono autorizzate a concedere la proroga di cui al punto 1 nei termini previsti in questo atto.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo Papi

11 GIU. 2002



- g) Ente regionale parco dei Monti Aurunci;
 - h) Agenzia di Sanità Pubblica A.S.P.;
 - i) Ente regionale Riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia;
 - l) Ente regionale Parco Vejo;
 - m) Ente regionale Parco dei Castelli Romani;
 - n) Ente regionale A.R.P..
2. E' approvato il bilancio dell'ARSIAL per l'anno finanziario 2002.
3. E' allegata la scheda riepilogativa del bilancio di previsione dell'anno 2002.
4. Sono allegate le schede riepilogative dei bilanci di previsione degli enti, aziende ed organismi di cui al comma 1.

Art. 12

1. Al comma 3 dell'articolo 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 dopo le parole: "legge regionale 26 luglio 1988, n. 88" sono aggiunte le seguenti: "e da una dettagliata relazione sui lavori da effettuare, fino alla concorrenza dell'importo a base d'asta nonché di tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dalle leggi di settore. I dipartimenti competenti per materia possono considerare irrilevanti le carenze di documentazione che non impediscono l'accertamento del possesso dei requisiti previsti dalle leggi di settore, ovvero chiedere l'integrazione di documentazione prima dell'adozione dei provvedimenti di finanziamento".

Art. 13

1. Al comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 21 dicembre 1996, n. 59 dopo le parole: "dell'obbligazione di spesa verso i terzi" sono aggiunte le seguenti: "Se entro la data fissata al comma 1 è stata bandita la gara per l'affidamento dei lavori, il direttore del dipartimento competente per materia, di concerto con quello competente per l'economia e finanza, concede una proroga fino al 30 aprile dell'anno successivo a quello di scadenza del termine, dietro richiesta del soggetto finanziato da inoltrarsi almeno trenta giorni prima della scadenza stessa".

2. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche alla fattispecie di cui all'articolo 20 della legge regionale 12 gennaio 2001, n. 2.

3. La proroga di cui ai commi 1 e 2 si applica anche ai finanziamenti per i quali il termine di scadenza sia intervenuto nel corso dell'anno 2001 purchè non sia intervenuto un provvedimento di presa d'atto della revoca. I dipartimenti competenti, per questa fattispecie, possono prescindere dalla richiesta di cui al comma 1.